

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

COMPOSTA DAGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:

DOTT. DI NANNI LUIGI FRANCESCO - PRESIDENTE -

DOTT. FICO NINO - CONSIGLIERE -

DOTT. SEGRETO ANTONIO - CONSIGLIERE -

DOTT. AMATUCCI ALFONSO - REL. CONSIGLIERE -

DOTT. LANZILLO RAFFAELLA - CONSIGLIERE -

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE:

SENTENZA

sul ricorso 14949/2004 proposto da:

M.M., B.M., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato PG, rappresentati e difesi dall'avvocato ZM giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

GA SPA, in persona dei legali rappresentanti C.T. e R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, , presso lo studio legale associato B, rappresentata e difesa dall'avvocato PE con procura speciale del notaio dr. Giovanni Battista Dall'Armi in Treviso, dell'11/10/2008, Rep. 164663; - controricorrente -

e contro

S.P., S.G.; - intimati -

avverso la sentenza n. 738/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 20/01/2004, depositata l'11/05/2004, R.G. 1525 + 1537/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/11/2008 dal Consigliere Dott.

ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato AC (per delega Avv. MZ, depositata in udienza);

udito l'Avvocato EP;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel pomeriggio dell(OMISSIS) B.A. riportò lesioni in un grave incidente stradale verificatosi per colpa esclusiva di R.M.N. (che decedette istantaneamente) e 40 ore più tardi morì.

La moglie ed i figli del B. ( M.M., B. M. ed B.A.) convennero in giudizio gli eredi della R. ( G. e S.P.) nonchè l'assicuratrice GA s.p.a. chiedendone la condanna solidale al risarcimento di tutti danni patiti.

Intervennero in causa anche i fratelli del defunto ( S.M. e C.M.) chiedendo a loro volta di essere risarciti.

Intervenne anche B.M. che a sua volta domandò di essere risarcito dei danni subiti per le lesioni riportate nello stesso incidente.

La società assicuratrice si costituì non contestando l'an debeatur e rappresentando di aver già versato la somma di L. 300.000.000, trattenuta in acconto dagli attori.

Con sentenza del 25.8.2000 l'adito Tribunale di Ravenna accolse le domande per voci ed in limiti ritenuti incongrui dagli attori, che per questo proposero appello innanzi alla corte d'appello di Bologna che, con sentenza n. 738 del 2004, in parziale accoglimento del gravame, determinò in L. 10.278.000 il danno complessivo direttamente subito da B.M. per le lesioni dallo stesso riportate, in L. 140.000.000 il danno morale patito da ciascuno dei figli di B.A., in L. 150.000.000 quello della moglie, in L. 30.000.000 quello di ognuno dei fratelli.

Ritenne, in sintesi, la corte d'appello che non sussistessero i presupposti per riconoscere voci di danno diverse da quello morale.

Se ne dolgono con ricorso per cassazione M.M., B.M. ed B.A., affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la sola Assicurazioni Generali s.p.a..

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo sono denunciati violazione di norme di diritto nonchè ogni possibile vizio di motivazione per avere la corte d'appello implementato la liquidazione del danno morale da morte del congiunto sulla base delle tabelle felsinee, senza motivare il rigetto della maggiore richiesta basata sull'effettiva gravità del pregiudizio da ciascuno patito.

1.1. La censura è manifestamente infondata, non essendo chiarite le ragioni per le quali le somme di 150 e 140 milioni cadauno (invece di quella di 100 milioni ciascuno liquidata dal tribunale)

riconosciute dalla corte d'appello non siano adeguate e perchè lo sarebbero state invece quelle di 200 e 250 milioni. Si verte, in realtà, nel tipico campo della valutazione equitativa, riservata al giudice del merito.

Nè, in difetto di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione può essere intesa come dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari.

2. Col secondo motivo sono dedotti violazione di norme di diritto e ogni possibile vizio di motivazione per non essere stato ai ricorrenti liquidato il danno biologico iure proprio "altrimenti qualificabile come di valenza esistenziale ovvero da lesione del rapporto parentale" e per essere stata ingiustificatamente rigettata la richiesta di consulenza tecnica.

2.1. La censura è infondata.

Premesso che le sezioni unite, con la recentissima sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno escluso l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale, va rilevato che il tipo di pregiudizio conseguito alla lesione dell'integrità psicofisica (danno alla salute o, lato sensu, biologico) è ontologicamente diverso da quello conseguente alla perdita del rapporto parentale, che si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso da quello alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.. I ricorrenti non affermano di averne domandato il risarcimento con l'atto di citazione in primo grado, con il quale avevano invece chiesto il risarcimento del danno biologico iure proprio. Ma tanto presupponeva un'alterazione effettiva del loro stato di salute in ragione della morte del congiunto, che essi non hanno specificamente allegato, sicchè correttamente la corte d'appello ha respinto l'istanza di consulenza tecnica, ritenendo che l'indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. Va inoltre rilevato che, benchè la citata sentenza delle sezioni unite abbia chiarito che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. la motivazione, sub. 4.8.), ha tuttavia anche specificato che determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica transeunte (cfr. la motivazione, sub. 4.9.). Nella specie, il danno morale delle vittime secondarie del fatto costituente reato è stato riconosciuto in misura che non autorizza in alcun modo la conclusione che il giudice del merito abbia inteso indennizzare solo la sofferenza transeunte, sicchè il pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve dirsi in sostanza già risarcito.

3. Col terzo motivo sono dedotti violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere la corte di merito negato la sussistenza di un danno biologico e morale direttamente subito dal defunto nell'erroneo assunto che una sopravvivenza di 40 ore fosse insufficiente a consentirne la

configurabilità; tanto in contrasto con l'orientamento secondo il quale è riconoscibile il danno biologico e morale di natura catastrofale anche se la morte sia sopravvenuta a distanza di poche ore soltanto dall'evento traumatico, per avere in quel lasso di tempo il soggetto vissuto nella lucida consapevolezza della morte imminente.

3.1. Con la citata sentenza n. 26972/08 le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto che, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale nella sua ampia accezione. Ma tanto presuppone che "sofferenza psichica" vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all'evento dannoso), com'è reso evidente dal riferimento, nella menzionata sentenza, ad un caso nel quale la vittima era, appunto, "rimasta lucida durante l'agonia" (paragrafo 3.2. della motivazione).

Dalla sentenza impugnata non risulta che questo fosse il caso, nè il ricorrente sostiene che la circostanza era stata invece allegata e provata, come sarebbe stato suo onere (cfr., ancora, la più volte menzionata sentenza delle sezioni unite, sub 4.10), o che ne fosse stato domandato lo specifico accertamento anche a mezzo di consulenza tecnica.

Il motivo di censura non si presta dunque ad essere accolto.

4. Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione per omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante direttamente subito dai congiunti, negato dalla corte d'appello nell'assunto che, come pensionato, il defunto non avrebbe potuto dare alcun contributo al mantenimento della famiglia, così omettendo di considerare che egli era anche agricoltore ed addirittura giustificando il diniego con l'affermazione che la moglie era diventata "percepitrice della pensione di reversibilità del coniuge".

4.1. La censura è infondata in quanto i ricorrenti:

- per un verso non indicano quale fosse l'entità della pensione percepita dal defunto, che la corte d'appello ha implicitamente considerato troppo bassa per potersene evincere che quegli potesse contribuire al mantenimento della famiglia;
- per altro verso non tengono in alcun conto il non criticato rilievo della corte d'appello che il defunto non aveva dichiarato un reddito quale coltivatore diretto negli anni dal 1993 al 1995 (v. la sentenza impugnata, a pagina 15);
- errano nel ritenere che il rigetto della richiesta sia stato correlato alla pensione di reversibilità percepita dalla moglie sopravvissuta, avendo la corte fatto riferimento alla pensione solo "dopo" aver concluso che nessuno degli appellanti aveva subito alcun pregiudizio patrimoniale dalla morte del congiunto (com'è reso evidente dal testo della motivazione, a pagina 6, capoverso).

5. Col quinto motivo sono dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 1282 c.c., nonché difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione.

5.1. La censura è infondata in quanto i ricorrenti del tutto prescindono dalla risolutiva ed incensurata affermazione della corte d'appello (a pagina 16) che il criterio di rivalutazione e di aggiunta degli interessi da adottarsi era quello adottato dal primo giudice "che non ha formato oggetto di gravame".

6. Col sesto ed ultimo motivo i ricorrenti si dolgono, deducendo anche "contraddittorietà della sentenza", del rigetto del motivo d'appello relativo alla compensazione delle spese di primo grado e della effettuata compensazione anche di quelle del secondo.

6.1. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la corte d'appello ritenuto che la compensazione delle spese di entrambi i gradi fosse giustificata dalla soccombenza reciproca, in primo grado dipesa dalla esorbitanza delle richieste degli attori, alcune delle quali infondate.

7. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, anche in considerazione del fatto che s'è fatta applicazione dei principi appena enunciati dalle sezioni unite in ordine a situazioni di fatto che avevano dato luogo a controversie non sempre uniformemente risolte.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008.